



COMUNE DI FONZASO
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
E DELLE CONSULTAZIONI COMUNALI**

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 04 del 15.03.2011
Pubblicato all'albo comunale dal 22.04.2011 al 27.04.2011 ed entrato in
vigore il 22.04.2011

Il Sindaco
Furlin Gianluigi

Il Segretario Comunale
Fontan Rolando

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE CONSULTAZIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione n. 4 del 15.03.2011 del Consiglio Comunale

Titolo I Regolamento per lo svolgimento del Referendum

Art. 1 Oggetto, approvazione e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in forza del potere specifico conferito al Comune dall'articolo 7 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, ha come oggetto l'iniziativa, l'ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum comunale di cui all'articolo 8 del medesimo T.U.

Art. 2 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

2. Una volta che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione o di modifica, il regolamento stesso o la relativa modifica entrerà in vigore ad ogni effetto.

Art. 3 Norma residuale ed integrazione del regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dallo Statuto in materia di referendum comunale, si farà riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella

- legge 25 maggio 1970, n.352,
- a quelle del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, al quale articolo 50 della predetta legge fa esplicito rinvio,
- a quello del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.

Art. 4 Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa referendaria spetta:

a) al Consiglio Comunale;

b) ad un gruppo di elettori, costituenti almeno il 10% degli elettori del Comune.

2. Nel caso in cui alle lettere a) del presente articolo, il potere d'iniziativa si esercita mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Quando il Referendum sia stato indetto dal Consiglio Comunale, questi sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

4. Nel caso di cui alla lettere b) del presente articolo, il potere d'iniziativa popolare si esercita previa comunicazione formale al Sindaco riguardante la volontà di procedere alla raccolta di firme per proporre un referendum comunale.

La proposta di richiesta di referendum, unitamente alle relative firme autenticate nelle forme di legge e completa della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Fonzasò, è presentata al Segretario Comunale.

Art. 5 Oggetto e qualificazione del referendum comunale e casi in cui non può avere luogo

1. Il referendum comunale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del vigente Statuto, ha natura d'iniziativa inteso a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali o abrogativa inteso a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare e modificare atti amministrativi a contenuto generale. Può riguardare solo materie di esclusivo interesse comunale.

2. Non possono costituire oggetto di referendum comunale:
 - atti relativi a imposte e tasse, rette e tariffe per ogni tipo di servizio, i bilanci, le finanze e tutti gli atti che afferiscono alla contabilità dell'ente, delle sue aziende ed istituzioni;
 - i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - i fatti e gli atti concernenti il personale comunale e la relativa disciplina e quelli riguardanti gli enti, le aziende e le istituzioni speciali di cui il Comune è parte;
 - la disciplina regolamentare concernente i servizi e il funzionamento degli organi del Comune;
 - lo Statuto ed i Regolamenti del Comune;
 - gli Statuti delle aziende speciali comunali o la loro costituzione;
 - i piani urbanistici e le relative variazioni;
 - i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti e concessioni;
3. Il referendum comunale è indetto dal Sindaco.
4. Il referendum è rinviato di diritto nel caso che venga iniziata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Il rinvio o l'eventuale non accoglimento della proposta di consultazione referendaria è portato a conoscenza con pubblico manifesto da affiggere anche all'Albo.

Art. 6 Il corpo votante

1. Per il referendum comunale, il corpo votante è costituito, dagli elettori del Comune.

Art. 7 Validità ed esito del referendum

1. Il referendum è valido solo se partecipa alla votazione almeno la metà più uno dei soli residenti aventi diritto al voto. Per tale computo vengono prese in considerazione anche le schede bianche, le nulle e i voti nulli.
2. L'esito del referendum sarà favorevole al SI o al NO, a seconda che la prima (SI) o la seconda (NO) risposta ottenga più voti dell'altra. Per il relativo computo, vengono presi in considerazione soltanto i voti validi.
3. A parità di voti ottenuti dalla risposta positiva o negativa, l'esito del referendum si dice "inefficace".

Art. 8 Ripetibilità del referendum

1. Il referendum comunale già svolto, qualsiasi ne sia stato l'esito, anche se inefficace, non può essere ripetuto per lo stesso oggetto e con l'identico quesito se non siano trascorsi, almeno, tre anni dalla data della votazione.
2. Non può essere indetto altro referendum prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dall'effettuazione di altro precedente di qualsiasi tipo.

Art. 9 Ammissibilità e proponibilità del referendum

1. La proposta referendaria, sia di iniziativa popolare (gruppo di elettori) sia di iniziativa dei poteri pubblici (Consiglio), è sottoposta all'esame dell'apposito organo collegiale previsto dal successivo articolo 11 che è tenuto a dare sulla stessa i pareri prescritti dalla legge.
2. Quando l'iniziativa proviene dai poteri pubblici, l'Organo collegiale di cui al precedente comma dovrà esprimersi prima che la relativa proposta di delibera venga discussa e votata dal Consiglio.
3. Quando l'iniziativa proviene da un gruppo di cittadini, l'esame della proposta referendaria, di cui al comma primo del presente articolo, avviene entro quindici giorni dalla presentazione della stessa al Segretario comunale o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento consiliare di indizione del referendum.
4. Ai fini dell'esame di cui al presente articolo, la proposta referendaria deve contenere, oltre all'oggetto e ad una relazione sui motivi della richiesta referendaria, l'esatto quesito da sottoporre al voto degli elettori.

Art. 10 Proposta referendaria ad iniziativa popolare

1. Nel caso d'iniziativa popolare, la richiesta di referendum sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale, con firme autenticate nei modi di legge e complete della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Fonzaso, deve essere presentata al Segretario comunale da almeno due delegati, scelti fra i richiedenti.
2. Il Segretario comunale dà atto del deposito della proposta mediante verbale, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai delegati.

Art. 11 Organo competente a esprimere il parere sulla proposta d'indizione del Referendum

1. L'organo collegiale competente ad esprimere i pareri prescritti dalla legge sulla proposta d'indizione del referendum, sia d'iniziativa pubblica che privata, è così composto:
 - Segretario Comunale del Comune;
 - Responsabile Area Amministrativa e Responsabile Servizio demografico-elettorale;
2. Il collegio decide sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, dallo statuto dell'ente e dal presente regolamento. Si riunisce in seduta non pubblica, con la presenza di tutti i suoi componenti e decide a maggioranza di voti.
3. Il parere di cui al presente articolo deve essere comunicato al Sindaco, o ai delegati a seconda che l'iniziativa referendaria sia stata rispettivamente del Consiglio Comunale o di un gruppo di elettori.

Art. 12 Indizione del referendum

1. L'indizione del Referendum deve essere deliberata dal Consiglio Comunale entro un termine massimo di quaranta giorni da quando è stato espresso il parere previsto dal precedente articolo sulla proposta di referendum, sia d'iniziativa pubblica che privata.
2. Il Referendum dovrà avere luogo di domenica nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 novembre.
3. La delibera d'indizione del referendum contenente anche l'indicazione del giorno in cui si terrà la consultazione, va pubblicata all'albo del Comune, pubblicizzata con appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici e comunicato al Presidente della Commissione elettorale circondariale e al Prefetto.
4. Qualora i seggi per il referendum siano ubicati in plessi scolastici, copia del provvedimento di indizione dev'essere inviato anche alle competenti Autorità Scolastiche.

Art. 13 Rinvio della consultazione

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione nella data fissata, il Sindaco ne dispone il rinvio con proprio provvedimento, da rendersi noto con apposito manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di novanta giorni. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccetto quelle successive all'insediamento dei seggi.
3. La nuova data fissata dal Sindaco deve essere portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto e comunicata al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, al Prefetto ed, eventualmente, alle autorità scolastiche competenti.

Art. 14 Propaganda elettorale

1. Le affissioni di propaganda elettorale sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.
2. Le riunioni elettorali in luogo pubblico si svolgono dandone avviso al questore almeno tre giorni prima, con le modalità indicate nell'art. 19 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635.

3. Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali o altri e manifesti di propaganda.

4. Occorre fare riferimento, per la disciplina della propaganda elettorale, alle leggi seguenti e a tutte quelle che potranno essere emanate successivamente: 4 aprile 1956, n.212; 24 aprile 1975, n.130; 10 dicembre 1993, n.515; 22 febbraio 2000, n.28, che detta disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Art. 15 Ufficio di sezione per il referendum

1. In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.352, un ufficio per i referendum.

2. L'Ufficio è composto di un presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e da un segretario designato dal Presidente.

3. Nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, deve essere istituito un apposito seggio speciale. Il seggio speciale è composto da un presidente un segretario e da due scrutatori nominati con le stesse modalità di cui ai commi 7-8

4. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'art.53 del DPR 31/1957. Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento posti letto il numero di scrutatori è aumentato di uno.

5. Due membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

6. Il compenso dei componenti della sezione è posto a carico del bilancio comunale e viene determinato sulla base dei compensi previsti dalla L.70/1980 in proporzione alle giornate.

7. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, dal Sindaco, tra tutti coloro che sono inclusi nell'Albo dei Presidenti.

8. Gli scrutatori sono scelti dalla commissione elettorale secondo le modalità di designazione degli scrutatori tra i nominativi compresi nell'albo scrutatori pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio e una graduatoria di riserve.

Art. 16 Consegna materiale e stampati

1. Il Sindaco o suo delegato provvede affinché, nel pomeriggio del giorno precedente a quello fissato per la consultazione, siano consegnati al presidente dell'ufficio di sezione:

a) il bollo (timbro tondo) del Comune;

b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale, e copia autentica delle liste stesse per l'affissione nel seggio;

c) verbale di nomina degli scrutatori;

d) il pacco delle schede, debitamente sigillato;

e) l'urna occorrente per la votazione;

f) un esemplare del manifesto di indizione del referendum;

g) un congruo numero di matite copiative per il voto;

h) il modello del verbale predisposto dall'ufficiale elettorale e gli altri stampati occorrenti;

i) il pacco di cancelleria;

j) l'elenco degli elettori deceduti posteriormente alla revisione dinamica straordinaria delle liste e deceduti prima, ma non cancellati dalla lista;

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e d'identico colore, sono fornite dal Comune in numero pari a quello degli elettori della sezione maggiorato del 10% e hanno le caratteristiche risultanti dai modelli previsti per i referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n.352. Esse riportano sulla faccia esterna la denominazione del Comune e contengono, nella parte interna, il quesito formulato, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 17 Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione

1. Nel verbale dell'ufficio di sezione devono essere riportate in maniera chiara ed analitica tutte le operazioni dell'ufficio.

Art. 18 Operazioni preliminari alla votazione

1. Subito dopo la consegna del materiale e degli stampati occorrenti per la votazione e per lo scrutinio, che avviene così come previsto al precedente articolo 17, comma 1°, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede, ne preleva un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione ed imprime a tergo di ciascuna scheda il bollo del Comune.

2. Quindi distribuisce in parti uguali le schede timbrate agli scrutatori, che appongono la loro firma accanto al bollo del Comune.

3. Le schede autenticate vengono custodite nella scatola che conteneva le schede, mentre quelle avanzate vengono riposte in una busta.

4. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti, i componenti del seggio non si possono allontanare.

5. Compiute le operazioni preliminari il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate. Tutto l'altro materiale deve essere riposto in una busta che dovrà essere chiusa e sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio.

6. Infine il presidente rinvia le operazioni alle ore 8,00 del giorno successivo; fa sfollare la sala e procede alla chiusura di essa.

Art. 19 Votazione

1. La votazione si svolge dalle ore 08.00 alle ore 22.00 della domenica.

2. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore si presenta personalmente all'ufficio di sezione presso la quale è iscritto, provvisto di un documento d'identità e della tessera elettorale.

3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori del Comune, oppure l'attestazione del Sindaco rilasciata a norma dell'art. 32 bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223. Sulla sentenza e sull'attestazione, il presidente annota l'avvenuta manifestazione del voto, apponendo la propria firma e il bollo.

4. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti del comitato pro e contro, nonché gli ufficiali e agenti della forza pubblica e i vigili urbani in servizio di ordine pubblico, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

5. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

6. Gli elettori che votano nei luoghi di cura vengono iscritti in una lista aggiunta.

7. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa, un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

8. Gli elettori, che al momento della chiusura della votazione, si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

9. Durante la votazione dev'essere affisso nel seggio un esemplare del manifesto d'indizione del referendum.

Art. 20 **Votazione degli elettori non deambulanti**

1. Gli elettori non deambulanti, sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio della sezione presso la quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
2. Le attestazioni mediche di cui al comma uno sono allegate al verbale dell'ufficio.
3. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di indizione del referendum, di votare in assoluta segretezza.
4. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
5. Nelle sezioni elettorali di cui al comma uno deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori.

Art. 21 **Operazioni preliminari allo scrutinio.**

1. Decorse le ore 22.00 di domenica il Presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero degli elettori, risultante da quelli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco.
2. Determina quindi il numero degli elettori che hanno votato, accertando:
 - a. il numero degli elettori iscritti nella lista della sezione che risultano aver votato;
 - b. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenze o attestazione del Sindaco;
 - c. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione;
 - d. il numero dei votanti di cui all'art. 40, comma 1° del T.U. 16/5/1960 n° 570;
3. La lista della sezione, utilizzata per la votazione, dev'essere vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiusa in un plico sigillato, insieme con il registro maschile ed il registro femminile utilizzato per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti, con facoltà di qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso all'Ufficio Elettorale del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 22 **Scrutinio**

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione.
2. Deve farsi menzione nel verbale dei voti a ciascuna delle risposte, delle schede e dei voti nulli e delle schede bianche, nonché delle decisioni del presidente in ordine ai voti contestati.
3. Le schede bianche, le schede nulle (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati nulli dal presidente), e i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio e allegati al verbale, chiusi in plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario.
4. Tutte le altre (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati validi dal presidente), devono essere numerate e chiuse in un plico sigillato, da unirsi al verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
5. Sulle nullità delle schede e sui voti contestati, nonché sopra tutte le difficoltà e gli incidenti sollevati decide il presidente, uditi gli scrutatori ed eventualmente previa verbalizzazione i rappresentanti del comitato pro e contro qualora nominati.
6. La validità dei voti contenuti nella scheda dev'essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.
7. Sono nulli in particolare i voti contenenti nelle schede:
 - a) che non siano quelle ufficiali o non portano la firma dello scrutatore o il bollo del comune;
 - b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) nelle quali l'elettore abbia tracciato il segno completamente fuori dai rettangoli contenenti le risposte ai quesiti.

8. I voti validi, le schede bianche e quelle contenenti voti nulli devono essere singolarmente riportati in una tabella di scrutinio, fornita dal Comune.

Art. 23 Formazione del verbale

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale dovrà indicare anche il numero degli elettori iscritti nella sezione, nonché quelli che, ancorché non iscritti, hanno votato ai sensi dell'art. 40, 1° comma del T.U. 16/5/1960 n° 570.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio.
4. Dopo la sottoscrizione del verbale, l'adunanza viene sciolta.
5. Un esemplare del verbale, insieme alla tabella di scrutinio, viene chiuso in un plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario e immediatamente depositato nell'Ufficio Elettorale del Comune; gli altri allegati vengono consegnati unitamente al plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio.
6. L'altro esemplare del verbale viene depositato presso la Segreteria del Comune, perché ogni elettore ne possa prendere visione.
7. I plichi contenenti la documentazione di cui al precedente comma cinque devono essere adeguatamente custoditi e non possono essere aperti per alcun motivo, salvo quanto previsto nel comma successivo.
8. Il plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio viene aperto dalla Giunta Comunale per il riepilogo dei risultati, gli altri plichi di cui al precedente comma sono tenuti a disposizione del competente organo giurisdizionale, investito di eventuali ricorsi.

Art. 24 Riepilogo dei risultati

1. Nei cinque giorni successivi alla chiusura dei seggi la Giunta Comunale, senza modificare in alcun caso quanto risulti dagli atti, procede in seduta pubblica al riepilogo dei risultati di ciascun seggio, utilizzando esclusivamente il verbale del seggio, ed eventualmente, la tabella di scrutinio ove il verbale non riporti i dati relativi ai votanti o ai voti validi o alle schede bianche o alle schede contenenti voti nulli. Alla riunione della Giunta Comunale devono essere invitati i capigruppo presenti in Consiglio e, nel caso d'iniziativa referendaria promossa dagli elettori, i due delegati della proposta referendaria.
2. A tal fine determina il numero degli elettori e il numero dei votanti e accerta il numero dei voti validi attribuiti per ciascuna risposta.
3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa; altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 25 Manifesto esito referendum

1. Il Sindaco dà notizia con apposito manifesto dell'esito del referendum;
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, la discussione e le determinazioni relative al risultato del referendum sono effettuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 Riconsegna locali scolastici

1. I locali scolastici, eventualmente utilizzati come seggi, sono restituiti all'autorità competente nel giorno feriale successivo allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 27 Ricorso avverso alle operazioni elettorali

1. Qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha proclamato l'esito del referendum.

Art. 28 Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, adotta con provvedimento il risultato del referendum.
2. Il ricorso avverso le operazioni referendarie non produce alcun effetto sospensivo o risolutivo delle pronunce adottate dall'organo deliberativo.
3. L'eventuale annullamento giurisdizionale delle operazioni referendarie comporta l'obbligo di riesaminare i provvedimenti deliberativi di cui al comma 1° sotto il profilo della motivazione.

Art. 29 Il responsabile del procedimento referendario

1. Il responsabile dell'Area Servizi Demografici ed Elettorali è il responsabile del procedimento referendario.

Art. 30 Lavoro straordinario

1. Il responsabile dell'area provvederà alla costituzione dell'ufficio elettorale. Il personale nominato a farvi parte può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di trenta ore mensili dalla data di affissione del manifesto d'indizione del referendum sino al trentesimo giorno successivo alla data della consultazione.

Art. 31 Conservazione degli atti

1. Il verbale, le schede e gli atti concernenti la consultazione devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per proporre il ricorso di cui all'art. 29, ad eccezione di un esemplare del verbale, che deve essere conservato nell'archivio di deposito comunale, unitamente, se del caso, alla tabella di scrutinio.

Titolo II Regolamento per le consultazioni comunali **Principi Generali**

Art. 32 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare al fine di valorizzare la partecipazione di cittadini all'Amministrazione del Comune, nel rispetto dei principi sanciti dalla costituzione, dalla legge 241/90 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 267/2000 e dal vigente statuto comunale articoli 28 e 29.

Assemblee pubbliche

Art. 33 Finalità delle assemblee pubbliche

La consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori della comunità locale mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, programmi, deliberazioni, consuntivi, formazione di comitati o commissioni, il dibattito su problemi e iniziative.

Art. 34 Convocazione - iniziativa e modalità

Gli organi del Comune possono consultare, anche su loro richiesta attraverso l'istituto dell'assemblea pubblica, la popolazione o particolari categorie settori o organismi della comunità locale.

Ciascun gruppo consiliare ed il Sindaco, possono richiedere la promozione di assemblee pubbliche indette su questioni di interesse collettivo. Tale richiesta inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per essere accolta deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Sindaco previo atto di impulso dell'organo che intende effettuare la consultazione. In tale atto di impulso viene definito l'ambito territoriale, l'eventuale categoria di cittadini interessati, ed il termine entro il quale l'assemblea avrà luogo.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data e il luogo nel quale si terrà l'assemblea dandone tempestivo avviso mediante: idonei manifesti esposti nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, all'albo, tramite comunicati alla stampa ed agli organi di informazione.

Alle assemblee il Sindaco invita gli assessori ed i consiglieri comunali.

Art. 35 Assemblee-Organizzazione e Partecipazione-Conclusioni

Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore competente per materia.

All'assemblea assiste il responsabile del servizio competente per materia o un dipendente dallo stesso designato che svolge funzioni di segreteria, e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento dell'assemblea.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori comunicato all'inizio dell'assemblea dal presidente.

Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un estratto che riassume le proposte conclusive dei pareri prevalenti avanzati dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia del predetto estratto all'organo che ha promosso la consultazione nonché al Sindaco. L'estratto verrà esposto all'Albo e nelle bacheche comunali.

Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o da loro comitati o associazioni su argomenti di pertinenza comunale, se concluse con l'approvazione di un documento da parte dei partecipanti, lo stesso viene inviato in copia al Sindaco che a sua volta lo trasmetterà per conoscenza ai consiglieri comunali, agli assessori al responsabile del servizio comunale competente ed al segretario comunale.

Nessuna assemblea può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

I costi delle assemblee pubbliche sono a carico del Comune.

CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI E SONDAGGI **D'OPINIONE**

Art. 36 Finalità e metodi

Gli organi del Comune per disporre di elementi di valutazione e di giudizio, per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o una parte di essi, possono effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari o sondaggi previa adozione di apposito provvedimento.

Le regole generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati nel predetto provvedimento. La spesa è a carico del Comune.

La consultazione può interessare:

- a) particolari fasce di cittadini, categorie, settori, organismi della comunità locale, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata, alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità della stessa perseguita;
- b) un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilito nel provvedimento d'indizione della consultazione, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato tra gli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 37 Organizzazione

Ai fini dello svolgimento della consultazione, nel provvedimento d'indizione viene costituita un'apposita commissione che svolge le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione di cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione. La commissione è così composta: Sindaco o assessore all'uopo incaricato in qualità di presidente, consigliere comunale nominato unitariamente dei gruppi di minoranza, segretario comunale, responsabile del servizio elettorale del comune, responsabile del servizio competente per materia, le funzioni di segretario della commissione sono attribuite alla responsabile del servizio competente per materia.

La commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi nel provvedimento d'indizione della consultazione, i contenuti sostanziali del questionario o del sondaggio ed approva il testo definitivo degli stessi che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione; la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;

La commissione approva il testo definitivo del questionario, commissiona a personale comunale o eventualmente esterno lo svolgimento e le modalità da adottare per effettuare il sondaggio o la consultazione dei cittadini e la distribuzione e raccolta dei questionari, stabilisce la data di inizio e la durata delle consultazioni, esamina e raccoglie i dati emersi dalla consultazione di cittadini, sovrintende a tutte le operazioni precedenti verificandone la regolarità.

Art. 38 Consultazione-Esito-Utilizzazione

La commissione di cui all'articolo sei provvede ad inoltrare all'organo che ha richiesto la consultazione la documentazione relativa ai risultati della consultazione del sondaggio entro 20 giorni dalla conclusione delle operazioni di consultazione.

L'esito della consultazione deve essere comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e successivamente reso noto ai cittadini a mezzo comunicato stampa ed Albo.

L'utilizzazione dei risultati della consultazione o del sondaggio è rimessa sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo che ha indetto la consultazione stessa, non avendo alcun carattere vincolante.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli eventuali conseguenti atti amministrativi che dovessero essere adottati.

Indice

Titolo I Regolamento per lo svolgimento del Referendum

Art. 1	Oggetto, approvazione e modifiche del presente regolamento	Pag. 1
Art. 2	Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento	Pag. 1
Art. 3	Norma residuale ed integrazione del regolamento	Pag. 1
Art. 4	Iniziativa referendaria	Pag. 1
Art. 5	Oggetto e qualificazione del referendum comunale e casi in cui non può avere luogo	Pag. 1
Art. 6	Il corpo votante	Pag. 2
Art. 7	Validità ed esito del referendum	Pag. 2
Art. 8	Ripetibilità del referendum	Pag. 2
Art. 9	Ammissibilità e proponibilità del referendum	Pag. 2
Art. 10	Proposta referendaria ad iniziativa popolare	Pag. 3
Art. 11	Organo competente a esprimere il parere sulla proposta d'indizione del Referendum	Pag. 3
Art. 12	Indizione del referendum	Pag. 3
Art. 13	Rinvio della consultazione	Pag. 3
Art. 14	Propaganda elettorale	Pag. 3
Art. 15	Ufficio di sezione per il referendum	Pag. 4
Art. 16	Consegna materiale e stampati	Pag. 4
Art. 17	Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione	Pag. 5
Art. 18	Operazioni preliminari alla votazione	Pag. 5
Art. 19	Votazione	Pag. 5
Art. 20	Votazione degli elettori non deambulanti	Pag. 6
Art. 21	Operazioni preliminari allo scrutinio	Pag. 6
Art. 22	Scrutinio	Pag. 6
Art. 23	Formazione del verbale	Pag. 7
Art. 24	Riepilogo dei risultati	Pag. 7
Art. 25	Manifesto esito referendum	Pag. 7
Art. 26	Riconsegna locali scolastici	Pag. 7
Art. 27	Ricorso avverso alle operazioni elettorali	Pag. 7
Art. 28	Effetti del referendum	Pag. 8
Art. 29	Il responsabile del procedimento referendario	Pag. 8
Art. 30	Lavoro straordinario	Pag. 8
Art. 31	Conservazione degli atti	Pag. 8

Titolo II Regolamento per le consultazioni comunali

Principi Generali

Art. 32	Oggetto del regolamento	Pag. 8
---------	-------------------------------	--------

Assemblee pubbliche

Art. 33	Finalità delle assemblee pubbliche	Pag. 8
Art. 34	Convocazione - iniziativa e modalità	Pag. 8
Art. 35	Assemblee-Organizzazione e Partecipazione-Conclusioni	Pag. 9

Consultazione mediante questionari e sondaggi d'opinione

Art. 36	Finalità e metodi	Pag. 9
Art. 37	Organizzazione	Pag. 10
Art. 38	Consultazione-Esito-Utilizzazione	Pag. 10